

IN BREVE n. 001-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

BUON
2018



ANNO NUOVO
VITA NUOVA ...
CON MOLTI AUGURI
E TANTE SPERANZE ...



CONTRATTO STATALI MA NON DI TUTTI, MANCANO ALTRI COMPARTI

Nelle buste paga dei comparti degli statali che hanno già siglato i contratti, saranno caricati arretrati (dopo quasi 10 anni di vacanza contrattuale), che vanno dai 370 euro della classe retributiva più bassa ai 712 di quella più alta, per una media di 492euro. Molto più cari gli aumenti programmati di beni primari quale luce e gas, dei sacchetti biodegradabili, autostrade, ecc. stimati oltre i 1.579 euro annui per famiglia-tipo.

Il contratto, valido per 240mila dipendenti, coprirebbe infatti il triennio 2016-2018. E' ora corsa contro il tempo per accelerare e far arrivare questa una-tantum nello stipendio di febbraio. Da marzo, poi, scattano gli 85 euro (in media) dell'aumento a regime: si va da un minimo di 370 euro per i redditi più bassi a un massimo di 754 euro per quelli più alti.

MMG, PRIMI 30 GIORNI DI INABILITÀ TEMPORANEA. NOVITÀ 2018

da SNAMI Emilia-Romagna

Dal **primo gennaio 2018** i primi 30 giorni di inabilità per infortunio o malattia saranno coperti dalla compagnia **Cattolica in coassicurazione con Groupama**.

La **nuova polizza** prevede una serie di **miglioramenti**: franchigie e massimali più vantaggiosi e una presenza capillare sul territorio per definire in tempi più rapidi le procedure di liquidazione.

I sinistri che si verificheranno a partire dal primo gennaio 2018 dovranno essere denunciati **tramite Pec** a:

- 30gginfortuni.cattolica@legalmail.it (solo per gli **infortuni**)
- 30ggmalattia.cattolica@legalmail.it (solo per le **malattie**)

In alternativa si potrà inviare una **raccomandata** a:

Società Cattolica di Assicurazione
Agenzia Romagrandirischi
Piazza Sallustio 9 - 00187 Roma

Per qualsiasi informazione si potrà chiamare il **numero verde gratuito dall'Italia e dall'estero 800 50 48 50** (il numero è provvisorio, quello definitivo verrà pubblicato nei prossimi giorni su questa stessa pagina).

Il call center sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (esclusi festivi e prefestivi).

Tutti i documenti relativi alla polizza si potranno scaricare da qui:

www.polizza30giornimedici.it (il link sarà attivo tra pochi giorni).

Per i casi di **inabilità** che si sono verificati **entro il 2017** occorre invece rivolgersi alla compagnia **Generali**.

Tutti i dettagli e le informazioni sono disponibili qui:

- [nelle istruzioni all'interno del modulo Enpam](#)
oppure
- alla [pagina web di Assicurazioni Generali](#)

IL SACCHETTO PER L'ORTOFRUTTA SI PAGHERA' DUE VOLTE

Dal 1 gennaio 2018 per la legge 123/2017 articolo 9bis i sacchetti (anche quelli utilizzati per imbustare frutta, verdura, pesce, prodotti di panetteria e gastronomia, ecc.) contenitori con o senza manici, anche nella forma leggera o ultraleggera (mediamente 4-6 grammi), utilizzati per il trasporto di merci e prodotti, a fini di igiene o come imballaggi primari di alimenti, di materiale biodegradabile e compostabile dovranno essere consegnati ai clienti esclusivamente a pagamento, non potendo la cessione essere a titolo gratuito. La fattura o **lo scontrino fiscale dovrà riportare anche il costo per singolo contenitore**.

Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

La mancata osservanza è sanzionata: da 2500 a 25mila euro.

Ma attenzione saranno così pagati due volte, sì perché ora, fuori tara come invece dal macellaio o dal salumiere, vengono già pagati a prezzo di quanto contenuto. Dunque un ulteriore balzello sul povero cittadino.

FUNZIONE PUBBLICA: REGOLAMENTO PER LE VISITE FISCALI DEI PUBBLICI DIPENDENTI da Dpl Mo - fonte: Funzione Pubblica

Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, contenente il Regolamento recante **modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità**, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165.

La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.

L'INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS, nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto.

Svolgimento delle visite fiscali

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

Fasce orarie di reperibilità

In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: **dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18**.

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
2. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
3. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Il provvedimento entra in vigore il 13 gennaio 2018.

Si ricorda che dalla Riforma delle visite fiscali restano esclusi il personale delle forze armate e dei corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Guardia di finanza e Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso il personale volontario). Non potranno essere sottoposti ad accertamento i lavoratori per i quali sia in corso un'istruttoria per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale. La cui competenza è dell'Inail.

Inoltre, qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio., mentre in caso di guarigione anticipata prima della scadenza del periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente e' tenuto a richiedere un certificato sostitutivo. Il certificato sostitutivo e' rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

**ALLEGATO A PARTE - Dpcm Dip.Funz.Pubbl. n.206 del 17.10.2017
(documento 001)**

LEGGE DI BILANCIO 2018

Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, la [Legge n. 205 del 27 dicembre 2017](#) contenente il *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*.

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

ALLEGATO A PARTE - Legge 205-2017 di Bilancio 2018 (documento 002)

PROSSIME ELEZIONI PER RINNOVO DELLA FNOMCO

Sono indette le elezioni per il rinnovo dei componenti medici il Comitato Centrale della FNOMCeO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 del D.Lgs. CPS 233/’46, 26 del DPR 221/’50, 6 della Legge 409/’85, in prima convocazione nei giorni:

- 20 gennaio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 18.00;
- 21 gennaio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 18.00;
- 22 gennaio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 16.00.

nella sede della FNOMCeO - via Ferdinando di Savoia, 1 - Roma.

Negli stessi giorni, orari e luogo sono altresì indette in prima convocazione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, le elezioni dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della FNOMCeO.

Sono indette le elezioni per il rinnovo dei componenti la Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri della FNOMCeO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 del D.Lgs. CPS 233/’46, 26 del DPR 221/’50, 6 della Legge 409/’85 e 1, comma 13, del DL 324/’93, convertito dalla legge 423/’93, in prima convocazione nei giorni:

- 20 gennaio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 18.00;
- 21 gennaio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 18.00;
- 22 gennaio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 16.00.

nella sede della FNOMCeO - via Ferdinando di Savoia,1 - Roma.

Negli stessi giorni, orari e luogo sono altresì indette in prima convocazione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, le elezioni dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della FNOMCeO.

COLPA MEDICA - CASSAZIONE SEZIONI UNITE INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 31 DEL 21 DICEMBRE 2017

Le Sezioni Unite penali con l’informazione provvisoria n. 31 del 21 dicembre 2017 hanno chiarito tutte le ipotesi di sussistenza della colpa medica.

L’ esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

- a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
- b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia:

- 1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

- 2) nell'ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l'obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;
- c) se l'evento si è verificato per colpa (soltanto "grave") da imperizia nell'ipotesi di errore rimproverabile nell'esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell'atto medico.

ALLEGATO A PARTE - CASS. SEZ.UNITE PENALI Informazione provvisoria n.31 del 21.12.2017 (documento 003)

FONDI PENSIONE

Fondi pensione, creati colla speranza (a paravento delle critiche e delle maledizioni dei pensionandi) di colmare il gap tra ultima retribuzione e primo trattamento di pensione svilito e martoriato nel suo potere economico dai tagli delle riforme previdenziali e blocchi legislativi e reso più pesante dai vuoti lavorativi (nel sistema contributivo in particolare), ma anche, però nessuno l'ha mai palesemente puntualizzato, per immettere nel mondo economico liquidità, utile polmone per la piccole medie imprese, ma sfruttato anche dai giochi pericolosi della finanza.

Ora leggo, con richiamo in prima pagina, sull'ultimo numero del 2017 del Corriere delle Sera "Fondi pensione per far crescere le imprese" a firma di Dario Di Vico, un articolo di intervista a Innocenzo Cipolletta.

Ma aiutare le piccole e medie imprese con quali garanzie del capitale prestato? Ancora una volta dunque attenzione ai rischi ... e in previdenza non si può sbagliare ... grandi promesse, ma quali certezze?

ANALISI PREOCCUPANTE IN CAMPO PREVIDENZIALE

Giorni or sono sotto Natale su alcuni giornali e, in particolare, su Economia, l'inserito del Corriere della Sera, sono apparse delle considerazioni abbastanza preoccupanti sul pericoloso invecchiamento della popolazione italiana: il numero dei pensionati cresce più velocemente delle nuove iscrizioni, nell'attualità gli introiti lavorativi dei giovani e conseguentemente poi i contributi previdenziali nettamente inferiori (fenomeno molto allarmante nei professionisti) e, attenzione, in certi settori le differenze di genere: le donne entrerebbero prima nel mondo del lavoro, con retribuzioni inferiori ai maschi e vivono più a lungo.

In un sistema a ripartizione l'importanza della massa contributiva è essenziale: se il numero degli attivi diminuisce e aumenta il numero dei pensionati il sistema si sbilancia e non regge più.

Nel rapporto annuale dell'Adepp (Associazione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti) il totale degli attivi nel 2015 è aumentato dello 0,62% e del 22% in 12 anno, contro un numero di pensionati aumentato in 12 anni del 54,67%. I nuovi ingressi nel 2016 sono stati 52.500 contro i 63mila del 2005. Molti neolaureati tendono andare verso il lavoro dipendente (dato riportato +8%). Riguardo la distribuzione donne/uomini si va verso un pareggio di genere con età media di ingresso femminile di 31 anni e di 34 per gli uomini.

E nel lavoro dipendente? Certamente sarebbero interessanti i dati e sapere i dati dei nuovi iscritti e di coloro che si pensionano per vedere se la bilancia mantiene l'equilibrio e soprattutto se gli andamenti negli anni: infatti i picchi dovuti alle fughe verso la pensione per timori di riforme in passato hanno minato l'andamento degli equilibri e attenzione anche agli invecchiamenti di massa

non sempre, ammesso poi che gli ingressi nel mondo del lavoro non siano sbarrati, sono tamponati dai nuovi arrivi che certamente hanno contribuzioni previdenziali inferiori per retribuzioni più basse e, non ultimo, attenzione a certi provvedimenti di decontribuzione previdenziale per favorire nuove assunzioni specialmente nel privato.

Il sistema a ripartizione va bene in tempi di vacche grasse, ma, invecchiando la popolazione e diminuendo gli accessi al lavoro, scricchiola purtroppo i nostri amministratori per troppo tempo hanno ignorato i problemi demografici e non hanno apportato le doverose correzioni, anzi spesso hanno preso provvedimenti demagogici di riforme in peius senza alcuna futura programmazione o addirittura peggiorativi per vedute politiche di opportunità ... non parliamo poi di quando si inquina la previdenza coll'assistenza che, doverosa, dovrebbe trovare i relativi finanziamenti nella fiscalità generale.

DIVERSIFICAZIONE TASSA ORDINISTICA

La Feder.S.P.eV. più volte in passato si è battuta per una possibile diversificazione della tassa ordinistica, in particolare per i medici anziani che pur non esercitando più abitualmente la professione non si cancellavano dall'Ordine per segno di appartenenza.

In passato il «NO» della FNOMCeO aveva costretto alcuni Ordini a ritornare indietro dalla concessione di una tariffazione inferiore.

Su pressione della Feder.S.P.eV la Presidente FNOMCeO dr.ssa Roberta Chersevani è intervenuta attivamente nei lavori del nuovo ordinamento degli Ordini presentando la richiesta motivata del presidente prof. Michele Poerio e all'articolo 3 «Compiti del Consiglio Direttivo e Commissione di Albo» comma 1, lettera g), tagliando la testa al toro sulle varie interpretazioni negative date in passato, si legge: *“proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari”*.

Ora agli Ordini la applicazione per tasse ordinistiche diversificate per medici neo-laureati e anziani.

ALLEGATO A PARTE - Studio tassa iscrizione Ordine diversificata (documento 004)

ATTENZIONE

La tassa ordinistica ai fini fiscali è totalmente deducibile dal libero-professionista con partita IVA, mentre non è deducibile dal medico ospedaliero, anche se richiesta all'assunzione in ruolo dalla Amministrazione ospedaliera.

TRATTAMENTI DI PENSIONE e CONTRIBUTI FIGURATIVI

Per alcuni periodi in cui il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa (per malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione, invalidità ecc.), viene meno, per il datore di lavoro, l'obbligo di versare i relativi contributi previdenziali.

Per garantire comunque ai lavoratori la copertura assicurativa e il diritto alla pensione, in taluni casi giudicati meritevoli di tutela, la legge prevede l'accreditamento sul conto assicurativo dei lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) dei relativi contributi.

Questi periodi, pur essendo privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro titolo, sono quindi coperti sul piano pensionistico e vengono considerati, salvo rare eccezioni, utili sia fini del diritto che della misura della pensione.

I periodi figurativi possono essere accreditati senza alcun costo per il lavoratore o d'ufficio o a domanda.

La contribuzione figurativa è riconosciuta d'ufficio per disposizione di legge:

- per i periodi di disoccupazione;
- di cassa integrazione;
- trattamenti di invalidità;
- periodi di assistenza tbc;
- nei contratti di solidarietà.

Possono essere accreditati a domanda:

- il servizio militare o periodi equiparati (in passato riscattabili);
- astensione obbligatoria per maternità o paternità;
- assenze per malattia del figlio;
- assenze dal lavoro non retribuite per assistere, educare figli o portatori di handicap;
- assenze per malattia o infortunio (massimo 22 mesi);
- assenze per donazione di sangue o midollo osseo;
- periodi di assenza per aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.

Fino al 2012 l'accredito della contribuzione figurativa facoltativa avveniva solo a seguito di specifica domanda dell'interessato; dal 2013, invece, in un'ottica di semplificazione anche in questi casi l'accredito viene effettuato dall'Inps in via automatica (salva facoltà di rinuncia dell'assicurato) tranne ove sia impossibile per l'Inps disporre degli elementi di calcolo senza apposita comunicazione del lavoratore: si tratta in particolare degli eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo (servizio militare, malattia o maternità al di fuori di un rapporto di lavoro o qualsiasi altro periodo per il quale non sia prevista o non lo sia stata in passato apposita dichiarazione del datore di lavoro).

E', tuttavia, consigliabile dopo tali assenze fare un atto ricognitivo presso l'INPS per vedere se la propria posizione è in regola.

ALLEGATO A PARTE - INPS Allegato circ.11-2013 (documento 005)
INPS Circolare n.11 del 24.01.2013 (documento 006)

ARMONIZZAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE PUBBLICA e PRIVATA

Esteso ai dipendenti pubblici il regime tributario previsto per i lavoratori dipendenti privati

La legge di bilancio 2018 al comma 156 sancisce la progressiva armonizzazione della tassazione tra i due regimi (pubblico e privato) eliminando una disparità di trattamento che disincentivava l'adesione a forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

- ✓ Nel settore privato le prestazioni (sia erogate sotto forma di rendita che capitale) sono assoggettate, ai sensi dell'articolo 11, co. 6 del Dlgs 252/2005, a tassazione a titolo di imposta del 15 per cento più una ulteriore riduzione dello 0,30% dell'aliquota base per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6 per cento.
- ✓ Il regime fiscale delle prestazioni previdenziali derivanti da fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni prevede che la prestazione pensionistica erogata in forma di rendita concorre a formare il reddito imponibile complessivo e quindi è assoggettata alla tassazione ordinaria Irpef; mentre la prestazione erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni.

ATTENZIONE

Viene anche estesa la regola del silenzio-assenso per l'adesione a forme di previdenza complementare (deviazione Tfr, cui sono iscritti obbligatoriamente i lavoratori pubblici neo-assunti dal 2001 pur continuando a pagare la contribuzione peraltro non prevista dalle normative per Tfr, o Ips alla previdenza complementare)

Infine la legge di bilancio apre anche per i dipendenti pubblici alla possibilità di adesione tramite forme di silenzio-assenso. Si tratta di una ulteriore modifica volta ad allineare il meccanismo di ingresso alle previdenza complementare a quello del settore privato.

Attualmente le adesioni ad una forma pensionistica complementare da parte dei lavoratori del settore del pubblico impiego può avvenire esclusivamente in modo esplicito (mentre nel settore privato vige la regola del silenzio-assenso).

Dal 1 gennaio 2019 le modalità saranno unificate mediante forma di silenzio-assenso.

Le modalità dovranno garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive COVIP.

Legge 205/2017 di Bilancio 2018

Articolo 1 comma 157.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 e' demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

PROROGA DEL BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE TRIBUTI REGIONALI E LOCALI

Anche per il 2018 è stato confermato il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi regionali e locali (tranne che per i comuni nati a seguito di fusione).

In particolare, i Comuni possono confermare la stessa maggiorazione Tasi già prevista per il 2016 e il 2017

Legge 205/2017 di Bilancio 2018

Articolo 1 comma 37.

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »;
- b) al comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ».

AGENZIA DELLE ENTRATE - RECUPERO EDILIZIO e INQUILINO

Domanda

Per beneficiare della detrazione Irpef per le spese di recupero edilizio, l'inquilino deve necessariamente essere in possesso della dichiarazione di consenso del proprietario?

Risponde G. Napolitano

Possono fruire della detrazione delle spese per gli interventi di recupero edilizio (articolo 16-bis, Tuir) coloro che possiedono o detengono l'immobile, sul quale sono stati effettuati i lavori, sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, locazione, comodato). In caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile (se diverso dai familiari conviventi), e quindi anche dall'inquilino, è necessario avere la dichiarazione di consenso del possessore (cioè del proprietario dell'immobile) all'esecuzione degli interventi. Per ulteriori informazioni sulla detrazione, si rinvia alla **Guida** pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate.

CONTRATTO STATALI - PRIMA TRANCHE

Il nuovo contratto riguarda i 250mila dipendenti statali in senso stretto (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici). Fa da apripista agli altri rinnovi dei comparti del pubblico impiego: sanità, istruzione ed enti locali, per un totale di 3milioni di impiegati.

Giro di vite contro gli abusi della legge 104

«Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese».

Con questa norma all'articolo 33 si cerca di dare un giro di vite agli abusi delle legge 104.

Una programmazione mensile stabilirà i permessi previsti dalla legge 104. La possibilità di chiedere un permesso solo 24 ore prima dovrà essere supportata da documentata necessità.

Le tutele previste per le terapie salvavita vengono estese anche ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali dei trattamenti (massimo per 4 mesi).

Per le visite specialistiche ci saranno appositi permessi.

RINUNCIA ALL'ACCREDITO DEL SERVIZIO MILITARE

L'Inps con messaggio 4987 del 12 dicembre 2017 chiarisce i limiti all'esercizio del diritto alla rinuncia dell'accredito dei periodi di servizio militare per i dipendenti del settore pubblico.

In particolare, l'istituto precisa che il servizio militare è un periodo di contribuzione figurativa il cui accredito è previsto a domanda da parte dell'interessato e, pertanto, in analogia a quanto già previsto per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, gli interessati possono chiedere di rinunciare all'accredito ai fini pensionistici quando lo stesso periodo non sia già stato utilizzato per la liquidazione di precedenti prestazioni (es. quando l'accredito del servizio militare abbia determinato il passaggio del lavoratore dal sistema contributivo al sistema misto).

La facoltà di rinuncia in esame è limitata agli eventi figurativi riconoscibili a domanda dell'interessato e, dunque, riguarda gli iscritti alle sole ex casse di previdenza amministrative dal Tesoro (Cpdel, CPI, CPS e CPUG) non potendo costituire oggetto di rinuncia la contribuzione figurativa accreditabile d'ufficio, come nel caso del servizio militare per gli iscritti alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici Stato (CTPS) cioè per i dipendenti civili e militari dello stato a cui si applica il DPR 1092/1973.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.4987 del 12.12.2017 (documento 007)

CASSAZIONE - RICHIESTA OSCURAMENTO DEI NOMI NELLA SENTENZA

La Corte di Cassazione sezione terza penale con la sentenza numero 55500 pubblicata il 13 dicembre 2017 precisa che l'oscuramento dei nomi riportati nelle sentenze, qualora d'ufficio come nei casi concernenti i minori, va richiesto entro un determinato termine e precisamente prima che sia definito il grado di giudizio e previa valutazione di motivi legittimi.

ALLEGATO A PARTE - CASS. Sent. n. 55500 pubbl. il 13.12.2017 (documento 008)

CUMULO GRATUITO PER I PROFESSIONISTI ANCORA AL PALO

Manca l'adozione della convenzione tra Inps e Casse per la liquidazione delle pensioni in regime di cumulo.

Dopo un anno dalla legge e oltre due mesi dalla pubblicazione della Circolare attuativa da parte dell'Inps (scorso 12 ottobre circolare 140 - vedi documento 175/2017 e BREVIA 41/2017) il «Cumulo gratuito per i liberi professionisti» resta ancora solo sulla carta.

I rappresentanti delle Casse Professionali e l'Inps non hanno ancora raggiunto un'intesa sulla bozza di convenzione che dovrebbe regolare la liquidazione delle pensioni in cumulo: dietro le quinte un braccio di tra Casse e Ministero del Lavoro ed Inps.

Il cumulo gratuito doveva infatti decollare dal 1° gennaio 2017 essendo contenuto nella legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016 - articolo 1, comma 195-198), ma la mancata adozione delle convenzioni rende inattuabile la liquidazione della pensione. Un ritardo drammatico per quei lavoratori che hanno già rassegnato le dimissioni contando sulla possibilità di pensionarsi a breve. E in molti minacciano di rivolgersi ai tribunali.

OPZIONE DONNA - NESSUNA PROROGA

Le lavoratrici speravano in una prosecuzione della sperimentazione per includere anche le nate dopo il 1958

L'ultima data per accedere all'opzione donna			
Lavoratrici	Autonome	Dipendenti Privato	Ex Inpdap, FS e Poste
Requisito Contributivo	35 anni	35 anni	34 anni, 11 mesi e 16 giorni
Ultima data per maturazione Req. Contributivo	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015
Età Necessaria	58 anni	57 anni	57 anni
Ultima data per maturazione Requisito anagrafico	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015
Ultima data di nascita utile**	31/12/1957	31/12/1958	31/12/1958
Finestra mobile	18 mesi	12 mesi	12 mesi
Ultima Apertura della Finestra Mobile***	01/02/2018	01/08/2017	01/08/2017
<small>* Le nate nell'ultimo trimestre del 1958 (1957 le autonome) vengono incluse nell'opzione ma devono raggiungere, per effetto della speranza di vita, un'età pari a 57 anni e 7 mesi (58 anni e 7 mesi le autonome). Ciò comporta che la prima decorrenza utile della pensione, per l'ultima lavoratrice inclusa, avverrà non prima del 1° Agosto 2017. *** Le lavoratrici possono produrre domanda di pensione in qualsiasi momento successivo all'apertura della finestra mobile.</small>			
PensioniOggi.it			

Molte lavoratrici speravano in una proroga, contando sull'ampia eccedenza di risorse stanziata dalla legge 208/2015 rispetto al reale numero di domande pervenute negli ultimi due anni. Ma il Governo non ha accettato la possibilità di una ulteriore prosecuzione per includere anche le nate dopo il 1958.

Per ora l'unica scialuppa di salvataggio è l'[Ape sociale](#) o l'[Ape volontario](#) per i quali tuttavia è richiesto un requisito anagrafico di 63 anni, ben superiore rispetto ai 57 anni chiesti per l'opzione donna.

INAIL - TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2018 da Dpl Mo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 1 del 2 gennaio 2018, con la quale informa che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto 13 dicembre 2017, ha fissato allo 0,3% in ragione d'anno il saggio degli interessi legali, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall'art. 116, commi 15, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come illustrato con circolari Inail 27 luglio 2001, n. 56 e 19 dicembre 2003, n. 73.

Le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1997.

**ALLEGATO A PARTE - INAIL Circolare n.1 del 02.01.2018 (documento 009)
Allegato 1 (documento 010)**